

CODICE CIVILE 2016

LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA (ART. 1 - ART. 455)

TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1.

Capacità giuridica (1).

I. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [artt. 2, 22 Cost.].

II. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita [artt. 254, 320, 462, 687, 715, 784].

(1) *Gli artt. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 e 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287 hanno abrogato l'originario comma 3 dell'articolo, che recitava: «Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali».*

Articolo 2.

Maggiore età. Capacità di agire (1).

I. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno [48 Cost.]. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa [84, 90, 165, 250, 264, 291, 390, 394, 397, 774, 1389, 2046].

II. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro [324, 375, 901 cod. nav.]. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

(1) *Articolo sostituito così dall'art. 1, L. 8 marzo 1975, n. 39.*

Articolo 3.

Capacità in materia di lavoro (1).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 2, L. 8 marzo 1975, n. 39.*

Articolo 4.

Commorienza.

I. Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [61, 69, 462, 2697].

Articolo 5.

Atti di disposizione del proprio corpo.

I. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge [579 c.p.], all'ordine pubblico o al buon costume [1343, 1418; 32 Cost.].

Articolo 6

Diritto al nome.

- I. Ogni persona ha diritto al nome [22 Cost.] che le è per legge attribuito [7, 16, 143 bis, 156 bis, 262, 299] (1).
- II. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
- III. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (2).

(1) Cfr. art. 52, L. 1° dicembre 1970, n. 898 e L. 28 marzo 1991, n. 114.

(2) Cfr. artt. 84 ss., D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Articolo 7

Tutela del diritto al nome.

- I. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni [6, 8, 9; 9 c.p.c.; 494 c.p.].
- II. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [120 c.p.c.; 186 c.p.; 543 c.p.p.].

Articolo 8

Tutela del nome per ragioni familiari.

- I. Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Articolo 9

Tutela dello pseudonimo.

- I. Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome [602 c. 2], può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 10
Abuso dell'immagine altrui.

I. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO II
DELLE PERSONE
GIURIDICHE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11
Persone giuridiche pubbliche.

I. Le province e i comuni [1], nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [824, 826, 830, 831, 8632, 2093; 115, 128 Cost.].

(1) *Oggi anche le Regioni.*

Articolo 12
[Persone giuridiche private] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo dell'art. 12 sanciva che: «I. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. II. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto».

Articolo 13
Società.

I. Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [2200, 2247 ss.].

CAPO II

**DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
FONDAZIONI**

Articolo 14
Atto costitutivo.

I. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico [15, 16, 782, 1350, 2699].

II. La fondazione può essere disposta anche con testamento [587; 3 att.].

Articolo 15
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

I. L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [555, 2331].

II. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Articolo 16
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

I. L'atto costitutivo [14] e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo [27], del patrimonio e della sede [46], nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione [125, 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [24]; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

II. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [21 c. 3, 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [28] (1).

(1) *L'articolo prevedeva un terzo comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, a norma del quale: «Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12».*

Articolo 17 **[Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati] (1).**

(1) *Articolo abrogato dall'art. 13, L. 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 11, L. 22 giugno 2000, n. 192, le cui norme, ai sensi del successivo comma 2, «si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore» della suddetta legge. Il testo dell'articolo recitava: «[I]. La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni, o eredità né consentire legati senza l'autorizzazione governativa. [II]. Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto».*

Articolo 18 **Responsabilità degli amministratori.**

I. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato [1710 ss., 2392, 2941 n. 7]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per

compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [22, 25 c. 3, 29, 2260, 2392; 9 att.].

Articolo 19

Limitazioni del potere di rappresentanza.

I. Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33 (1), non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [1387 ss., 2207, 2298, 2384].

(1) L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il registro delle persone giuridiche è ora previsto e regolato dagli artt. 1-4, D.P.R. n. 361, cit.

Articolo 20

Convocazione dell'assemblea delle associazioni.

I. L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [2364].

II. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [2367; 8 att.].

Articolo 21

Deliberazioni dell'assemblea.

I. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti [2369]. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [18, 22, 25] gli amministratori non hanno voto [2373].

II. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la

presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [2365, 2369].

III. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione [29, 30] e la devoluzione del patrimonio [16, 28 c. 2, 31 ss.] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [11 att.].

**Articolo 22
Azioni di responsabilità contro gli
amministratori.**

I. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [21, 2393] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [25, 2941 n. 7].

**Articolo 23
Annullamento e sospensione delle deliberazioni**

I. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto [16] possono essere annullate su istanza [1442 c. 2] degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [1109, 1137, 2377; 69, c.p.c.].

II. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [25, 1445, 2377, 2391 c. 3].

III. Il presidente del tribunale o del giudice istruttore [175 c.p.c.], sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi [1109 c. 2, 1137 c. 2]. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori [2378].

IV. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa [9 att.].

Articolo 24

Recesso ed esclusione degli associati.

I. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [16, 2284, 2322].

II. L'associato può sempre recedere dall'associazione [1373] se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima [2285].

III. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [2286].

IV. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione [37].

Articolo 25

Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.

I. L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [23 c. 4, 634, 1343, 1354 c. 1, 2031 c. 2, 2035]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge (1).

II. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [23, 1445, 2377, 2391 c. 3].

III. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [18, 22].

(1) *Cfr. L. 8 novembre 2000, n. 328.*

Articolo 26
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.

I. L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [28].

Articolo 27
Estinzione della persona giuridica.

I. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [28, 2272 n. 2, 2484 n. 2].

II. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [227-n. 4] (1).

(1) *L'articolo prevedeva un terzo comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo sanciva: «L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio».*

Articolo 28
Trasformazione delle fondazioni.

I. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché

dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16, 26, 27].

II. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione [14, 16] come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [21 c. 3, 31, 32].

III. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate [699].

Articolo 29

Divieto di nuove operazioni.

I. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [18, 22, 1292, 2279, 2449, 2485, 2486, 2740].

Articolo 30

Liquidazione.

I. Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione [21], si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31; 11-21 att.].

Articolo 31

Devoluzione dei beni.

I. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione [30], sono devoluti in

conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [16; 15 att.].

II. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi [32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della assemblea che ha stabilito lo scioglimento [21, 28] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa [42].

III. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [2964 ss.], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [495 c. 2, 2312, 2324, 2495].

**Articolo 32
Devoluzione dei beni con destinazione
particolare.**

I. Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente [16], l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi [27, 28, 31, 42].

**Articolo 33
[Registrazione delle persone giuridiche] (1).**

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo disponeva: «I. In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. II. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. III La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. IV. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte».

Articolo 34
[Registrazione di atti] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo disponeva: «I. Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. II. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza».

Articolo 35
Disposizione penale (1).

I. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, sono puniti con [l'ammenda] [2] da 10 euro a 516 euro.

(1) Articolo modificato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo precedente recitava: «I. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a 1 milione».

(2) La sanzione dell'ammenda è sostituita con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO III

**DELLE ASSOCIAZIONI NON
RICONOSCIUTE E DEI COMITATI**

Articolo 36
**Ordinamento e amministrazione delle
associazioni non riconosciute.**

I. L'ordinamento interno e l'amministrazione [473, 782] delle associazioni non riconosciute come

persone giuridiche [39 *Cost.*] sono regolati dagli accordi degli associati.

II. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [41 *c. 2, 1387; 19, 75, 78, 145 c. 2 c.p.c.*].

**Articolo 37
Fondo comune.**

I. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [38, 42, 473, 782]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso [24].

**Articolo 38
Obbligazioni.**

I. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [37, 2615]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente [2740] e solidalmente [1292 *ss.*] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [41, 2267, 2317, 2320, 2331 *c. 2, 2509 bis, 2615*].

**Articolo 39
Comitati.**

I. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

**Articolo 40
Responsabilità degli organizzatori.**

I. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato [42; 646 c.p.].

Articolo 41

Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.

I. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte [38, 2267, 2268, 2291, 2317, 2320, 2509 bis, 2615]. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse.

II. Il comitato può stare in giudizio [19 c.p.c.] nella persona del presidente [36 c. 2, 1387; 75, 78 c.p.c.].

Articolo 42

Diversa destinazione dei fondi.

I. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [31, 32].

TITOLO III
DEL DOMICILIO E DELLA
RESIDENZA

Articolo 43

Domicilio e residenza.

I. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [44 ss., 343, 354, 456; 14 Cost.; 18, 139 c.p.c.; 614, 615 bis c.p.].

II. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [44, 94, 144; 18, 139 c.p.c.].

Articolo 44

Trasferimento della residenza e del domicilio.

I. Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [31 att.]

(1).

II. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza [43] e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

(1) Cfr. D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; L. 27 ottobre 1988, n. 470 e art. 612, L. 1 dicembre 1970, n. 898.

Articolo 45

Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto (1).

I. Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi [43].

II. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144] o quello del tutore [343]. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato [117 ss.] o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili [149] o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

III. L'interdetto ha il domicilio del tutore [424].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 46

Sede delle persone giuridiche.

I. Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [16; 19, 145 c.p.c.].

II. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima.

Articolo 47

Elezione di domicilio.

I. Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari [103, 2839 c. 2 n. 2, 2890; 30, 141, 170, 366, 480, 543 c. 2 n. 3 c.p.c.].

II. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto [1350 n. 13, 2699, 2702].

TITOLO IV
DELL'ASSENZA E
DELLA DICHIARAZIONE
DI MORTE PRESUNTA

CAPO I

DELL'ASSENZA

**Articolo 48
Curatore dello scomparso.**

I. Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio [43 c. 1, 45] o dell'ultima sua residenza [43 c. 2] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565] o del pubblico ministero [69 c.p.c.], può nominare un curatore che rappresenti [1387] la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [65, 69, 70; 721 c.p.c.; 206 ss., 834 ss. c. nav.].

II. Se vi è un legale rappresentante [320, 357], non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

**Articolo 49
Dichiarazione di assenza.**

I. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia [58], i presunti successori legittimi [565] e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza [62, 117; 722, 723, 724 c.p.c.].

**Articolo 50
Immissione nel possesso temporaneo dei beni.**

I. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza [730 c.p.c.], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero [69 c.p.c.], ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente [587], se vi sono [620; 725 c. 1 c.p.c.].

II. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi [536, 565], se l'assente fosse morto nel

giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi [479] possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [52 ss., 63 c. 1; 725 c.p.c.].

III. I legatari [588], i donatari [769] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti [63 c. 2, 64].

IV. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434 [51, 63 c. 3, 448].

V. Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione [119 c.p.c.] nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente [63 c. 4, 64; 119, 725 c.p.c.].

**Articolo 51
Assegno alimentare a favore del coniuge
dell'assente (1).**

I. Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [159] e per titolo di successione [536 ss., 565, 587], può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente [433, 438].

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 19 maggio 1975, n. 151.*

**Articolo 52
Effetti della immissione nel possesso
temporaneo.**

I. L'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50,51] deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni [769 ss. c.p.c.].

II. Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio [75 c.p.c.] e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente [56, 64; 725 c.p.c.].

Articolo 53

Godimento dei beni.

I. Gli ascendenti, i discendenti [75, 280, 536 c. 2] e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite [52, 55, 56; 725 c.p.c.].

Articolo 54

Limiti alla disponibilità dei beni.

I. Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] non possono alienarli, ipotecarli [2808 ss.] o sottoporli a pegno [2784 ss.], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale [56, 63, 66].

II. Il tribunale nell'autorizzare [737 c.p.c.] questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Articolo 55

Immissione di altri nel possesso temporaneo.

I. Se durante il possesso temporaneo [50] taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti [821] se non dal giorno della domanda giudiziale [1148].

Articolo 56

Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.

I. Se durante il possesso temporaneo [50] l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza [49], salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.

II. I possessori temporanei [52] dei beni devono restituirli [71, 2930]; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili [57 c. 2].

III. Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53 [57 c. 2].

Articolo 57

Prova della morte dell'assente.

I. Se durante il possesso temporaneo [50] è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari [456, 536, 565, 588].

II. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.